

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE  
ED ATTIVITA' CONNESSE DI OO.PP. nonché PER LA REDAZIONE DI ATTI DI  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA – AI SENSI D.LGS.12/04/2006, N.163.**

**ART.1**

**DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni (sostituito dall'art.92 del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163), una somma non superiore al 2% dell'importo a base di un'opera o di un lavoro è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Il fondo previsto in favore del progettista, dal redattore del piano di sicurezza, del direttore dei lavori, del collaudatore e loro collaboratori è attribuito qualora dette prestazioni siano rese dal personale interno e non affidati all'esterno. In caso di affidamento all'esterno, le somme previste e non assegnate costituiscono economia di spesa. Il fondo relativo alle altre prestazioni, che comunque vengono svolte prescindendo dal fatto che la progettazione sia interna od esterna, viene comunque attribuito al personale che svolge le funzioni.
3. Per la progettazione di un'opera, il Comune può costituire un ufficio di progetto, comprendente anche il personale dell'ufficio gare e contratti e del settore finanziario, qualora siano direttamente coinvolti nell'attività di progettazione, sulla base di apposita determinazione del dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche.
4. Ai fini dell'erogazione del compenso di cui al precedente comma, la progettazione non deve essere necessariamente accompagnata dalla direzione dei lavori e dalla collaudazione in corso d'opera

**ART. 2**

**INDIVIDUAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'INCENTIVO**

La percentuale effettiva dell'incentivo è determinata, in relazione all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, sulla base dei seguenti criteri:

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 1.1 | lavori di importo a base di gara fino a € 38.000         | 1,25% |
| 1.2 | lavori di importo a base di gara tra € 38.001 a €150.000 | 1,50% |
| 1.3 | lavori di importo a base di gara superiore a € 150.000   | 2,00% |

**ART.3**

**COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'INCENTIVO**

1. La somma costituente l'incentivo confluisce nelle somme a disposizione dell'amministrazione di ciascun progetto ed è ripartita secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche, tranne che per il compenso spettante al responsabile stesso, a cui

provvede il funzionario che sostituisce in responsabile in caso di assenza. Per l'attività di progettazione, viene effettuata ai soggetti aventi diritto, individuati dall'articolo seguente, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo di ciascuna opera. Per la direzione lavori ed i collaudi, è effettuata successivamente alla redazione dello stato finale ed alla redazione dei collaudi.

#### **ART. 4**

##### **SOGGETTI AVENTI DIRITTO E CRITERI DI RIPARTIZIONE**

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun progetto esecutivo approvato con le seguenti modalità se non viene effettuata la direzione lavori:
  - a) il 20% a chi ha firmato il progetto;
  - b) il 10% al responsabile del procedimento;
  - c) il 10% al responsabile della redazione del piano della sicurezza (coordinatore in fase di progettazione);
  - d) il 10% a chi assolve alle funzioni relative alle figure di cui al D. LGS. 494/96 e s. m. i., di cui il 5% al responsabile dei lavori e il 5% al coordinatore in fase di esecuzione;
  - e) il 10% al dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche in quanto abbia collaborato alla stesura del progetto preliminare;
  - f) il 10% al disegnatore, se diverso da chi firma il progetto;
  - g) il 10% a chi esegue i calcoli, se diverso da chi firma il progetto;
  - h) il 15% al personale che ha collaborato, individuato dal dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche o dal responsabile del procedimento, di cui il 10% a chi ha curato la redazione o la verifica della parte giuridica dei capitolati, il 5% a chi ha dato il supporto amministrativo;
  - i) il 5% al personale del settore finanziario individuato dal dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche o del responsabile del procedimento, in quanto abbia collaborato alla redazione di piani economico finanziari;
2. L'incentivo viene ripartito per ciascun progetto esecutivo approvato con le seguenti modalità se viene effettuata la direzione dei lavori:
  - a) il 20% a chi ha firmato il progetto;
  - b) il 10% al responsabile del procedimento;
  - c) il 10% al dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche, se diverso da chi firma il progetto; in quanto abbia collaborato alla stesura del progetto preliminare;
  - d) il 5% al responsabile della redazione del piano di sicurezza (coordinatore in fase di progettazione);
  - e) il 10% a chi assolve alle funzioni relative alle figure di cui al D.LGS. 494/96 e s.m.i., di cui il 5% al responsabile dei lavori e il 5% al coordinatore in fase di esecuzione;
  - f) il 5% al disegnatore, se diverso da chi firma il progetto;
  - g) il 15% all'incaricato della direzione lavori e/o collaudazione in corso d'opera;

- h) il 5% a chi esegue i calcoli, se diverso da chi firma il progetto;
  - i) il 15% al personale individuato dal dirigente della realizzazione del programma delle opere pubbliche o dal responsabile del procedimento che ha collaborato, di cui il 10% a chi ha curato la redazione o la verifica della parte giuridica dei capitolati, il 5% a chi ha dato il supporto amministrativo;
  - j) il 5% al personale del settore finanziario individuato dal dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche o dal responsabile del procedimento, in quanto abbia collaborato alla redazione di piani economico finanziari.
3. Con la determinazione del dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche ovvero con la deliberazione di approvazione dell'elenco delle opere pubbliche, vengono individuati con precisione i soggetti di cui al comma precedente. Se lo stesso soggetto viene individuato per più funzioni, la quota ad esso spettante è costituita dalla somma di ciascuna voce alla quale è assegnato.
  4. Le quote parti della somma incentivante corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti individuati dal presente articolo, in quanto affidate a personale esterno al Comune, costituiscono economie di spesa.
  5. Le aliquote non assegnate, in mancanza di adempimenti relativi, vengono ripartite tra le altre voci con il provvedimento di ripartizione.

#### **ART. 4/bis**

##### **INCENTIVI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.

#### **ART. 4/tris**

##### **MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE**

La ripartizione dell'incentivo deve avvenire tenendo conto della partecipazione di ciascun componente del gruppo di progettazione alla redazione dell'atto di pianificazione. La partecipazione deve essere tradotta in una percentuale stabilita dal capogruppo della progettazione.

#### **ART. 5**

##### **NORMA FINALE - VALIDITA' REGOLAMENTO**

Il presente regolamento rimane in vigore fino all'adozione del nuovo regolamento che seguirà la contrattazione decentrata relativa agli anni 2006/2009.